

**Statuto dell'organizzazione di volontariato
Association Valdotaïne pour la Protection des Animaux ODV siglabile A.VA.P.A. ODV**

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata Association Valdotaïne pour la Protection des Animaux ODV siglabile A.VA.P.A. ODV.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione ha la sede legale nel comune di Saint-Christophe (AO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di tutelare e valorizzare natura e ambiente, perseguire la protezione ed il benessere degli animali a qualsiasi specie essi appartengano, la prevenzione del randagismo e la repressione del loro maltrattamento.

L'A.VA.P.A. ODV, nel perseguire i suoi scopi si conforma ai principi contenuti:

a) nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Parigi su iniziativa dell'UNESCO in data 15 ottobre 1978;

b) nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della Natura e degli Animali;

c) nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della Natura e degli Animali;

d) nelle leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della Natura e degli Animali

provvedendo alla salvaguardia della natura e dell'ambiente nonché del patrimonio storico culturale.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, specificatamente riferite alla lettera e) del citato articolo: "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281."

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

1) Provvedere alla protezione degli animali;

2) Svolgere, a tal fine, opera di sensibilizzazione e di propaganda nel territorio regionale, promuovendo la cultura animalista-protezionista, ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni o con altri Enti ed Organismi pubblici o privati;

3) Fornire, con l'ausilio di personale e/o professionisti qualificati, una consulenza tecnico-scientifica, per lo studio, la promozione, il perfezionamento di leggi concernenti le finalità di cui al precedente paragrafo, rispetto al contesto sia regionale che nazionale, e ponendosi quale termine di confronto, di discussione e supporto agli organi competenti;

4) Vigilare sull'osservanza delle leggi stesse, mediante la nomina di collaboratori preparati attraverso corsi di formazione professionale;

5) Collaborare con tutte le Autorità statali, regionali e comunali per lo studio e la soluzione di problematiche concernenti le finalità statutarie, con la possibilità di istituire un organismo di consulenza tecnico-professionale su problemi inerenti al rapporto uomo-animali-ambiente;

6) Curare l'istituzione di strutture mobili e fisse, per l'assistenza ed il ricovero di animali di qualsiasi specie, per la ricerca scientifica finalizzata alla conservazione e preservazione della fauna, assu-

mendone, se del caso, la gestione diretta. Può altresì affidarle, curandone la sorveglianza, ad Enti, ad Istituzioni o a persone fisiche che ne possiedono i requisiti necessari;

7) Promuovere la ricerca scientifica, finalizzata ai sopra citati scopi, attraverso la progettazione, sviluppo e gestione di appositi laboratori ed impianti;

8) Ottenere la gestione in proprio e/o per conto terzi, siano essi pubblici o privati, di strutture idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme vigenti, l'A.VA.P.A. ODV, può partecipare a qualsiasi tipo di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, licitazioni, trattative, concessioni, etc.) per ottenere l'affidamento, da Amministrazioni pubbliche e/o private, dell'esecuzione di servizi connessi agli scopi statutari, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo.

L'A.VA.P.A. ODV, inoltre, potrà svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Volontari, sono tutti coloro che operano attivamente e a titolo gratuito, per il raggiungimento delle finalità e per la realizzazione delle attività secondo capacità e disponibilità.

b) Soci Sostenitori, sono coloro che, condividendo gli ideali, contribuiscono economicamente, senza peraltro operare attivamente.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale (validità 1/1-31/12 di ciascun anno) fissata dal Consiglio di Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;

mancato pagamento della quota sociale entro i quattro mesi successivi alla scadenza (31/12);

decesso;

esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;

- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali, nonché conformarsi al regolamento interno;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, o con avviso pubblicato mediante organi di informazione pubblica regionale contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri,

L'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;

redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;

nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;

accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;

ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

scadenza del mandato;

dimissioni volontarie;

revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;

sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;

nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;

curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;

curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;

preparare il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore può essere istituito l'organo di controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo

lavoratori
e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto fra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l'Organo di controllo dovrà:

- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
- verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

L'Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione cinque giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti de-

gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

handwritten signature

Antonio Maria...

